

LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI DEI CONCORDATI PREVENTIVI DI PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

DISCIPLINARE DI VENDITA

ALLEGATO N. 1 al REGOLAMENTO per la proposta e la valutazione di Offerte di Acquisto

PREMESSO

1. Che PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE e LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE rispettivamente in data 27 luglio 2012 ed in data 3 agosto 2012, hanno depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Siena - Sezione Fallimentare due distinte domande per l'ammissione alla Procedura di Concordato Preventivo *ex artt.* 160 e ss. L.F.
2. Che PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE opera nel mercato dei generatori di corrente elettrica tramite la c.d. divisione *Power*, essendo titolare di un Ramo d'Azienda composto da un complesso di beni, attività e rapporti giuridici organizzati per l'esercizio della propria attività di sviluppo, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi per la generazione di energia elettrica ed, in particolare, di gruppi elettronici come meglio *infra* precisato.
3. Che PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE è al vertice dell'omonimo gruppo e detiene molteplici Partecipazioni in società aventi sede fuori dal territorio italiano, *infra* meglio precisate.
4. Che LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE è interamente controllata da PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ed opera nel mercato dei macchinari per la movimentazione logistica interna - c.d. divisione *Handling* - essendo titolare di un'Azienda composta da un complesso di beni, attività e rapporti giuridici organizzati per l'esercizio della propria attività di sviluppo, produzione e commercializzazione a livello mondiale di una gamma di mezzi per la movimentazione interna e di magazzino, come meglio *infra* precisato.
5. Che PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE e LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE hanno sottoscritto in data 27 giugno 2012 con PR Industrial S.r.l. rispettivamente un contratto di affitto del Ramo d'Azienda *sub 2* e costituzione di usufrutto delle Partecipazioni *sub 3*, nonché contratto di affitto dell'Azienda *sub 4*, entrambi con durata triennale decorrente dalla data del 1° luglio 2012. Detti contratti, che si intendono integralmente richiamati, vengono allegati, per farne parte integrante, al presente Disciplinare di Vendita *sub* All.ti a) e b) unitamente all'elenco dei documenti ai medesimi allegati, che saranno messi a disposizione nella *Virtual Data Room*.
6. Che PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE e LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE hanno sottoscritto in data 11 luglio 2012, con PR Industrial S.r.l. distinti contratti preliminari di compravendita, nei quali quest'ultima si impegnava, irrevocabilmente, ferme determinate condizioni sospensive, ad acquistare

rispettivamente il Ramo d'Azienda *sub* 2 e le Partecipazioni *sub* 3, nonché l'Azienda *sub* 4, per un prezzo complessivo pari ad € 16.333.087,00 (di cui € 4.493.989 per il Ramo d'Azienda di PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, € 10.527.000,00 per le Partecipazioni di PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, € 1.312.098,00 per l'Azienda di LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE). Detti contratti, che si intendono integralmente richiamati, vengono allegati, per farne parte integrante, al presente Disciplinare di Vendita *sub* All.ti c) e d), unitamente all'elenco i documenti ai medesimi allegati, che saranno messi a disposizione nella *Virtual Data Room*.

7. Che PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE e LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ponevano l'Impegno Irrevocabile all'Acquisto formulato da PR Industrial S.r.l. a fondamento dei rispettivi piani concordatari presentati nel contesto dei ricorsi *ex art* 160 L.F., precisando però che, fermo restando il diritto di prelazione di PR Industrial S.r.l., sarebbero state libere di indire procedure competitive idonee alla migliore valorizzazione del proprio attivo.
8. Che con Decreti del 21 giugno 2013 il Tribunale di Siena ha omologato i concordati proposti da PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE e LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, nominando quale Liquidatore Giudiziale di entrambe le Procedure il Dott. Franco Michelotti e disponendo: *a)* che le vendite e gli altri atti di liquidazione delle società ammesse al Concordato Preventivo siano compiuti secondo Procedure Competitive, adeguatamente pubblicizzate in modo da assicurare la massima partecipazione di tutti i potenziali interessati all'acquisto, nella prospettiva di massimizzare la soddisfazione del ceto creditorio; *b)* che per consentire il corretto, trasparente ed efficace svolgimento della Procedura Competitiva, PR Industrial S.r.l. sia tenuta a fornire tutte le informazioni richieste dal Liquidatore Giudiziale prestando ogni forma di assistenza e/o di collaborazione ritenuta da quest'ultimo necessaria e opportuna; *c)* che la Procedura Competitiva sia disciplinata da apposito Regolamento e secondo modalità e termini che assicurino l'efficacia dell'Impegno Irrevocabile all'Acquisto di PR Industrial S.r.l. e garantiscano l'esercizio del diritto di prelazione della stessa; *d)* che l'oggetto e le condizioni della vendita debbano prevedere che le eventuali Offerte Irrevocabili formulate dai Partecipanti alla Procedura Competitiva siano confrontabili con l'Impegno Irrevocabile all'Acquisto formulato da PR Industrial S.r.l. nel suo complesso, ma non necessariamente sovrapponibili, in modo tale da consentire comunque un'efficace valutazione comparativa.
9. Che il Liquidatore Giudiziale, rilevato il collegamento finanziario e commerciale esistente tra il Ramo d'Azienda *sub* 2 e le Partecipazioni *sub* 3 di PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE e l'Azienda *sub* 4 di LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, considerate le indicazioni contenute nei Decreti di Omologazione del Tribunale di Siena del 21 giugno 2013 ed acquisito il parere favorevole del Comitato dei Creditori delle LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI DEI CONCORDATI PREVENTIVI DI PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (*inde*, anche solo "PRAMAC") e LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (*inde*, anche solo "LIFTER"), ha ritenuto opportuno indire un'unica Procedura Competitiva disciplinata da apposito Regolamento cui il presente Disciplinare di Vendita è parte

integrante quale All. 1, indicando quale base d'asta l'Offerta Irrevocabile formulata da PR Industrial s.r.l. pari a complessivi € 16.333.087,00.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Con il presente Disciplinare di Vendita si intendono regolare i termini, le condizioni e le modalità con cui potranno essere proposte le Offerte Irrevocabili di Acquisto per la piena proprietà del Ramo d'Azienda e delle Partecipazioni di PRAMAC *sub* 2 e 3 delle Premesse ed *infra* meglio precisate, nonché dell'Azienda di LIFTER *sub* 4 delle Premesse ed *infra* meglio precisate, e le condizioni della successiva vendita in ottemperanza delle prescrizioni indicate dal Tribunale di Siena nei Decreti di Omologazione del 21 giugno 2013 di cui alle Premesse. Ogni richiamo effettuato al "Regolamento" è da intendersi nei confronti del Regolamento predisposto per la proposta e la valutazione di offerte di acquisto di cui il presente Disciplinare di Vendita rappresenta All. 1 e parte integrante. Si intendono altresì richiamate tutte le definizioni contenute nel Regolamento medesimo ovvero indicate al paragrafo 1.3 dello stesso

1. OGGETTO DELLA PROCEDURA COMPETITIVA

1.1 PRAMAC e LIFTER intendono rispettivamente cedere e trasferire – fermo il diritto di prelazione riconosciuto a PR Industrial S.r.l. ed eventualmente da questa esercitato secondo le modalità ed i termini di cui al Regolamento – al miglior Offerente che si impegni irrevocabilmente ad acquistare – secondo le modalità ed i termini di cui al Regolamento medesimo – i seguenti beni:

1.2 Il Ramo di Azienda di PRAMAC, esclusivamente costituito da:

- (i) tutti, nessuno escluso, i diritti, i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni, le certificazioni di qualità e le licenze relativi ai prodotti e servizi offerti, compresi alla data di sottoscrizione del Contratto di Affitto e di Usufrutto nel Ramo di Azienda di cui alle Premesse perfezionato con PR Industrial S.r.l. All. a) e oggetto dell'attività di impresa del medesimo, inclusi – a titolo esemplificativo e non limitativo – quelli individuati nell'Allegato 2.1.4 (i) al Contratto preliminare di compravendita di cui alle Premesse perfezionato con PR Industrial S.r.l. in data 11 luglio 2012 All. c);
- (ii) tutti, nessuno escluso, i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni, le certificazioni di qualità e le licenze compresi alla data di sottoscrizione del Contratto di Affitto e di Usufrutto nel Ramo di Azienda qui All. a), ulteriori rispetto a quelli indicati *sub* paragrafo 1.2 (i) che precede, e comunque necessari o utili per lo svolgimento dell'attività del Ramo di Azienda, inclusi – a titolo esemplificativo e non limitativo – quelli individuati nell'Allegato 2.1.4 (ii) al Contratto preliminare di compravendita All. c);
- (iii) tutte le attrezzature (comprehensive dell'*hardware*) e le piattaforme *software* necessarie per lo svolgimento delle attività del Ramo di Azienda, meglio

- individuate nell'Allegato 2.1.4 (iii) al Contratto preliminare di compravendita All. c), con esclusione del *software* applicativo Oracle di cui al successivo paragrafo 1.6;
- (iv) tutti, nessuno escluso, i nomi a dominio, i marchi, le denominazioni e i loghi, unitamente ai simboli correlati, sia registrati che non registrati, utilizzati (ovvero suscettibili di potenziale utilizzazione) nell'esercizio del Ramo di Azienda, in qualità di titolare o di licenziataria, inclusi - a titolo esemplificativo e non limitativo - quelli individuati nell'Allegato 2.1.4 (iv) al Contratto preliminare di compravendita All. c);
- (v) tutti, nessuno escluso, i documenti tecnici, le tecnologie, le invenzioni, i segreti commerciali, i disegni, i modelli, i campioni, i prototipi, i progetti, le istruzioni di produzione, le realizzazioni creative - create o in corso di creazione - e altro *know how*, utilizzati (ovvero suscettibili di potenziale utilizzazione) nell'esercizio del Ramo di Azienda, inclusi - a titolo esemplificativo e non limitativo - quelli individuati nell'Allegato 2.1.4 (v) al Contratto preliminare di compravendita All. c);
- (vi) i contratti necessari per l'esercizio del Ramo di Azienda, i rapporti d'agenzia, i contratti di locazione, determinati Contratti Pendenti [come definiti all'articolo 2.4.5 del Contratto di Affitto e di Usufrutto All. a)] nonché i contratti in relazione ai quali l'acquirente aggiudicatario, potrà esercitare la facoltà di subentrare ai sensi dell'articolo 2.4.3 del Contratto di Affitto e di Usufrutto qui All. a), tutti indicati nell'Allegato 2.1.4 (vi), al Contratto preliminare di compravendita All. c), fermo restando che l'acquirente aggiudicatario, non subentrerà nei debiti, nelle passività e negli oneri (anche con riferimento ad eventuali contenziosi pendenti) derivanti dai predetti contratti, maturati, connessi o comunque riconducibili, in tutto o in parte, ad un periodo antecedente alla data della stipula del Contratto di Cessione come perfezionato ai sensi del paragrafo 7 del Regolamento;
- (vii) i rapporti di lavoro subordinato indicati nell'Allegato 2.1.4 (vii) al Contratto preliminare di compravendita All. c), cui PR Industrial S.r.l. è subentrata, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile ed a seguito delle procedure di consultazione sindacale previste dall'art. 47 della Legge n. 428 del 1990, nonché in quelli stipulati a far data dal 1° luglio 2012, nei quali l'acquirente dovrà subentrare a decorrere dalla data della stipula del Contratto di Cessione come perfezionato ai sensi del paragrafo 7 del Regolamento;
- (viii) i contratti di assicurazione stipulati da PRAMAC per l'esercizio del Ramo di Azienda indicati nell'Allegato 2.1.4 (viii) al Contratto preliminare di compravendita All. c).

1.3 Le seguenti Partecipazioni detenute da PRAMAC (tutte, congiuntamente, le "Partecipazioni"):

- (i) una partecipazione del valore nominale di euro 8.565.086,00 pari al 100% del capitale sociale della società Pramac Iberica SAU, con sede in Balsicas -

- Murcia (ES) (di seguito, "Pramac Iberica" e la relativa partecipazione detenuta da PRAMAC, la "Partecipazione Pramac Iberica");
- (ii) una partecipazione del valore nominale di euro 800.000,00 pari al 100% del capitale sociale della società Pramac France SAS, con sede in St. Nizier sous Charlieu (FR) (di seguito, "Pramac France" e la relativa partecipazione detenuta da PRAMAC, la "Partecipazione Pramac France");
 - (iii) una partecipazione del valore nominale di euro 204.516,75, pari al 100% del capitale sociale della società Pramac GmbH, con sede in Stuttgart (DE) (di seguito, "Pramac Germania" e la relativa partecipazione detenuta da PRAMAC, la "Partecipazione Pramac Germania");
 - (iv) una partecipazione del valore nominale di USD 8.708.000,00 pari al 100% del capitale sociale della società Pramac Industries Inc., con sede in Marietta (USA) (di seguito, "Pramac Industries" e la relativa partecipazione detenuta da PRAMAC, la "Partecipazione Pramac Industries");
 - (v) una partecipazione del valore nominale di BRL 5.068.299, pari al 99,99% del capitale sociale della società Pramac Brasil Equipamentos Ltda, con sede in Sorocaba (BR) (di seguito, "Pramac Brasil" e la relativa partecipazione detenuta da PRAMAC, la "Partecipazione Pramac Brasil");
 - (vi) una partecipazione del valore nominale di DOP 2.850.000, pari al 50% del capitale sociale della società Pramac Caribe Srl, con sede in Santo Domingo (DO) (di seguito, "Pramac Caribe" e la relativa partecipazione detenuta da PRAMAC, la "Partecipazione Pramac Caribe");
 - (vii) una partecipazione del valore nominale di PLN 400.000, pari al 100% del capitale sociale della società Pramac Sp. Zo.o. con sede in Varsavia (PL) (di seguito, "Pramac Polonia" e la relativa partecipazione detenuta da PRAMAC, la "Partecipazione Pramac Polonia");
 - (viii) una partecipazione del valore nominale di SGD 200.000,00, pari al 100% del capitale sociale della società Pramac Asia PTE Ltd con sede in Singapore (di seguito, "Pramac Asia" e la relativa partecipazione detenuta da PRAMAC, la "Partecipazione Pramac Asia");
 - (ix) una partecipazione del valore nominale di euro 18.152,00, pari al 100% del capitale sociale della società Pramac Racing Team BV, con sede in Amsterdam (NL) (di seguito, "Pramac Racing" e la relativa partecipazione detenuta da PRAMAC, la "Partecipazione Pramac Racing"); e
 - (x) una partecipazione del valore nominale di GBP 1.000, pari al 100% del capitale sociale della società Pramac UK Ltd, con sede in Tredegar (UK) (di seguito, "Pramac UK" e la relativa partecipazione detenuta da PRAMAC, la "Partecipazione Pramac UK").

1.4 L'Azienda di LIFTER, esclusivamente costituita da:

- (i) tutti, nessuno escluso, i diritti, i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni, le certificazioni di qualità e le licenze relativi ai prodotti e servizi offerti da LIFTER, nel proprio relativo mercato di riferimento, compresi alla Data di sottoscrizione del Contratto d'Affitto nell'Azienda e oggetto

- dell'attività di impresa della medesima, inclusi - a titolo esemplificativo e non limitativo - quelli individuati nell'Allegato 2.1.4 (i) al Contratto preliminare di compravendita All. d);
- (ii) tutti, nessuno escluso, i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni, le certificazioni di qualità e le licenze compresi alla data di sottoscrizione del Contratto di Affitto nell'Azienda, ulteriori rispetto a quelli indicati sub paragrafo 2.1.4 (i) che precede, e comunque necessari o utili per lo svolgimento dell'attività di Azienda, inclusi - a titolo esemplificativo e non limitativo - quelli individuati nell'Allegato 2.1.4 (ii) al Contratto preliminare di compravendita All. d);
- (iii) tutte le attrezzature (comprehensive dell'hardware) e le piattaforme software necessarie per lo svolgimento delle attività dell'Azienda, meglio individuate nell'Allegato 2.1.4 (iii) al Contratto preliminare di compravendita All. d);
- (iv) tutti, nessuno escluso, i nomi a dominio, i marchi, le denominazioni e i loghi, unitamente ai simboli correlati, sia registrati che non registrati, utilizzati (ovvero suscettibili di potenziale utilizzazione) da LIFTER nell'esercizio dell'Azienda, in qualità di titolare o di licenziataria, inclusi - a titolo esemplificativo e non limitativo - quelli individuati nell'Allegato 2.1.4 (iv) al Contratto preliminare di compravendita All. d);
- (v) tutti, nessuno escluso, i documenti tecnici, le tecnologie, le invenzioni, i segreti commerciali, i disegni, i modelli, i campioni, i prototipi, i progetti, le istruzioni di produzione, le realizzazioni creative - create o in corso di creazione - e altro *know how*, utilizzati (ovvero suscettibili di potenziale utilizzazione) da LIFTER nell'esercizio dell'Azienda, inclusi - a titolo esemplificativo e non limitativo - quelli individuati nell'Allegato 2.1.4 (v) al Contratto preliminare di compravendita All. d);
- (vi) i contratti necessari per l'esercizio dell'Azienda, i rapporti d'agenzia, i contratti di locazione, determinati Contratti Pendenti [come definiti all'articolo 2.4.5 del Contratto di Affitto All. b)] nonché i contratti in relazione ai quali l'acquirente aggiudicatario potrà esercitare la facoltà di subentrare tutti indicati nell'Allegato 2.1.4 (vi) al Contratto preliminare di compravendita All. d), fermo restando che l'acquirente aggiudicatario non subentrerà nei debiti, nelle passività e negli oneri (anche con riferimento ad eventuali contenziosi pendenti) derivanti dai predetti contratti, maturati, connessi o comunque riconducibili, in tutto o in parte, ad un periodo antecedente alla data della stipula del Contratto di Cessione come perfezionato ai sensi del paragrafo 7 del Regolamento;
- (vii) i rapporti di lavoro subordinato indicati nell'Allegato 2.1.4 (vii) al Contratto preliminare di compravendita All. d), cui PR Industrial S.r.l. è subentrata, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile ed a seguito delle procedure di consultazione sindacale previste dall'art. 47 della Legge n. 428 del 1990, nonché in quelli stipulati a far data dal 1° luglio 2012, nei quali l'acquirente dovrà subentrare a decorrere dalla data della stipula del Contratto di Cessione come perfezionato ai sensi del paragrafo 7 del Regolamento; e

(viii) i contratti di assicurazione stipulati da LIFTER per l'esercizio dell'Azienda indicati nell'Allegato 2.1.4 (viii) al Contratto preliminare di compravendita All. d).

1.5 Il subentro nei contratti di cui ai paragrafi 1.2 e 1.4 che precedono è riferito a quelli ancora pendenti al momento del perfezionamento del Contratto di Cessione e a quelli stipulati o modificati a far data dal 1° luglio 2012, che sarà cura ed onere del Partecipante verificare mediante l'accesso alla *Virtual Data Room*.

1.6 All'Acquirente sarà garantito da PR Industrial s.r.l., a titolo gratuito, per dodici mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Cessione, l'utilizzo del *software* applicativo Oracle nel quale sono contenuti i dati aziendali relativi a PRAMAC e LIFTER.

2. PROPOSTE ED IMPEGNI ULTERIORI

2.1 Potranno costituire oggetto dell'Offerta Irrevocabile le seguenti proposte e/o impegni migliorativi che, a parità di prezzo e delle altre condizioni di cui al presente Disciplinare di Vendita ed al Regolamento, potranno essere valutati quali elementi di preferenza nell'aggiudicazione della Procedura Competitiva:

- a) la proposta di tempi di pagamento più brevi rispetto a quelli indicati al paragrafo n. 7 del Regolamento ed *infra* nuovamente precisati;
- b) il mantenimento dei livelli occupazionali di PRAMAC e LIFTER per un periodo superiore a quello indicato nel Regolamento.

3. ESCLUSIONI

3.1 Con riferimento all'oggetto della cessione si specifica sin d'ora che:

- a) ogni e qualsiasi modifica che il Ramo di Azienda di PRAMAC come meglio individuato al paragrafo 1.2 che precede, l'Azienda di LIFTER come meglio individuata nel paragrafo 1.4 che precede e le Partecipazioni di PRAMAC come meglio individuate nel paragrafo 1.3 che precede, dovessero subire o aver subito in costanza dei rispettivi rapporti di Affitto e Usufrutto come da Contratti All. a) e b), non comporteranno alcuna variazione delle condizioni espone nel presente Disciplinare di Vendita e del Prezzo oggetto dell'Offerta Irrevocabile secondo i termini e le modalità di cui al Regolamento;
- b) le Partecipazioni in Pramac Brasil, di cui al paragrafo 1.3 (v) che precede, e Pramac Caribe, di cui al paragrafo 1.3 (vi) che precede, sono soggette al diritto di prelazione riconosciuto a terzi azionisti, nella misura rispettivamente dello 0,01% e del 50%;
- c) tutto quanto non espressamente e tassativamente indicato come Oggetto della Procedura Competitiva nel paragrafi 1.2, 1.3. e 1.4 che precedono, deve intendersi escluso dall'offerta di cessione; in particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, restano esclusi:

- i) tutti i crediti facenti capo a PRAMAC, a LIFTER alla data di stipula del Contratto di Cessione come perfezionato ai sensi del paragrafo 7 del Regolamento;
- ii) ogni e qualsiasi debito e/o passività, responsabilità e/o onere (anche con riferimento ad eventuali contenziosi pendenti), anche di natura potenziale, scaduto, scadente o a scadere, anche in relazione a contratti eseguiti e/o in itinere, parzialmente eseguiti o comunque non esauriti (ivi inclusi quelli relativi ai servizi forniti e alle relative garanzie), riferiti al periodo anteriore alla data della stipula del Contratto di Cessione come perfezionato ai sensi del paragrafo 7 del Regolamento.

3.2 Con la sottoscrizione del presente Disciplinare di Vendita, il Partecipante ai sensi del Regolamento manifesta incondizionata accettazione, ora per allora, a quanto espressamente indicato al paragrafo 3.1 che prece.

4. ESECUZIONE DELLE COMPRAVENDITE

4.1 Tutti i beni oggetto del Ramo di Azienda di PRAMAC come meglio individuato al paragrafo 1.2 che precede, delle Partecipazioni di PRAMAC come meglio individuate nel paragrafo 1.3 che precede e dell'Azienda di LIFTER come meglio individuata nel paragrafo 1.4 che precede, saranno ceduti, trasferiti ed assunti nello stato e nella consistenza che risulterà, per ogni conseguente effetto utile o oneroso, alla data del rogito notarile dei Contratti di Cessione nei termini ed alle condizioni di cui al presente Disciplinare di Vendita e di cui al Regolamento.

4.2 L'Offerta all'acquisto è Irrevocabile e vincola il solo Offerente. L'accettazione di essa da parte di PRAMAC e LIFTER dovrà considerarsi provvisoria - anche ove qualificata come definitiva nel Regolamento - in quanto ritenuta definitiva soltanto in caso di mancato esercizio, da parte di PR Industrial S.r.l. del diritto di prelazione nei modi e nei tempi specificamente indicati al paragrafo n. 6.1 del Regolamento.

4.3 La Cessione del Ramo di Azienda di PRAMAC come meglio individuato al paragrafo 1.2 che precede, delle Partecipazioni di PRAMAC come meglio individuate nel paragrafo 1.3 che precede e dell'Azienda di LIFTER come meglio individuata nel paragrafo 1.4 che precede, dovrà avvenire con atto da stipularsi presso il Notaio Alessandra Romeo, con studio in Siena, via Montanini n. 132, o quello diverso che sarà indicato dal Liquidatore Giudiziale al momento dell'aggiudicazione definitiva.

4.4 Tutte le spese e gli onorari notarili relativi ai trasferimenti, comprese le tasse e le imposte saranno interamente a carico dell'Acquirente, così come ogni spesa relativa ad ogni formalità connessa e necessaria.

4.5 Con la sottoscrizione del presente Disciplinare di Vendita il Partecipante alla Procedura Competitiva, dichiara, impegnandosi sin d'ora e incondizionatamente a

reiterare dette dichiarazioni al momento della sottoscrizione del Contratto di Cessione che verrà perfezionato tra le parti secondo le modalità ed i termini di cui al Regolamento:

- a) di essere pienamente a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni oggetto della cessione, nessuna componente patrimoniale esclusa, con esonero di PRAMAC e LIFTER e degli Organi delle rispettive Procedure Concordatarie per qualsiasi vizio;
- b) di essere pienamente a conoscenza che PRAMAC, LIFTER non prestano, e non presteranno al momento del perfezionamento del Contratto di Cessione, garanzia alcuna per vizi e per mancanza di qualità e/o per funzionamento di tutti i beni, intendendosi le stesse liberate da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- c) di rinunciare a far valere nei confronti di PRAMAC e LIFTER nonché degli Organi delle rispettive Procedure Concordatarie, qualsivoglia responsabilità e/o richiesta e/o pretesa che dovesse avanzare PR Industrial S.r.l. in ordine a qualsiasi questione connessa ai Contratti di Affitto e di Usufrutto All. a) e b);
- d) di rinunciare espressamente a far valere ogni eventuale diritto alla riduzione del corrispettivo e/o risarcimento del danno e/o alla risoluzione del Contratto di Cessione nei confronti di PRAMAC e LIFTER e degli Organi delle rispettive Procedure Concordatarie, anche nel caso di pretese avanzate da terzi;
- e) di accettare incondizionatamente i singoli beni, assumendosi ogni rischio relativo all'effettivo e regolare funzionamento degli stessi;
- f) di impegnarsi, a sue esclusive spese e cura, a verificare la conformità ai requisiti previsti dal "TU in materia di salute e sicurezza sul lavoro" ex d. lgs 81/2008, di tutti gli impianti, i macchinari e le attrezzature comprese nel Ramo di Azienda di PRAMAC come meglio individuato al paragrafo 1.2 che precede, e nell'Azienda di LIFTER come meglio individuata nel paragrafo 1.4 che precede, prima del loro utilizzo, espressamente rinunciando a qualsiasi pretesa nei confronti di PRAMAC e LIFTER e degli Organi delle rispettivi Procedure Concordatarie.
- g) di aver ottenuto, o comunque di ottenere in tempo utile per la sottoscrizione del Contratto di Cessione, nulla osta dalle Autorità competenti, incluse quelle Antitrust, qualora ciò sia richiesto ai sensi della normativa applicabile, al fine di poter perfezionare la compravendita del Ramo d'Azienda e delle Partecipazioni di PRAMAC e dell'Azienda di LIFTER.
- h) di essere consapevole che qualora al momento del perfezionamento del Contratto di Cessione non dovesse ancora aver ottenuto il *nulla osta* di cui alla precedente lett. g), verrà inserita nel Contratto di Cessione medesimo apposita clausola in forza della quale l'ottenimento di detto nulla osta sarà considerato condizione sospensiva dell'efficacia dello stesso;
- i) di obbligarsi sin d'ora - senza possibilità di contestazione alcuna, eccezioni o riserve - in ipotesi di impossibilità definitiva all'ottenimento di detto nulla osta entro sei mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Cessione - a corrispondere a PRAMAC e LIFTER, a titolo di risarcimento del danno, il 100% del prezzo offerto, risultato aggiudicatario nei tempi e secondo le modalità previste nel Regolamento,

con diritto di PRAMAC e LIFTER all'escussione immediata della garanzia prestata ai sensi del paragrafo 7.3 del Regolamento.

4.6 Il Ramo di Azienda di PRAMAC come meglio individuato al paragrafo 1.2 che precede, le Partecipazioni di PRAMAC come meglio individuate nel paragrafo 1.3 che precede e l'Azienda di LIFTER come meglio individuata nel paragrafo 1.4 che precede, saranno dunque cedute con la clausola di "visto e piaciuto" - che l'Offerente con la sottoscrizione del presente Disciplinare di Vendita, si impegna a sottoscrivere ed accettare incondizionatamente al momento del perfezionamento del Contratto di Cessione - nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, rinunciando, per l'effetto - sin dal momento della presentazione dell'Offerta Irrevocabile - a far valere nei confronti di PRAMAC, di LIFTER e degli Organi delle rispettivi Procedure Concordatarie qualsiasi eccezione e/o pretesa e/o contestazione in ordine all'identità, alla condizione giuridica, alla qualità e/o consistenza dei beni.

4.7 Fermo restando l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali di PRAMAC e LIFTER in Italia per un periodo non inferiore ad anni cinque di cui al paragrafo 4.5 lett. c) del Regolamento, viene fatto salvo l'espletamento delle consultazioni di cui all'art. 47 della legge 428/90.

4.8 Al momento del perfezionamento del Contratto di Cessione, secondo le modalità ed i tempi di cui al Regolamento, l'Acquirente - se diversa da PR Industrial s.r.l. - fermi restando tutti gli impegni già disciplinati nel Regolamento, dovrà altresì impegnarsi:

- a) ad acquistare da PR Industrial S.r.l. il magazzino che residuerà dalla gestione di PR Industrial S.r.l. - intendendo per tale quello acquistato dalle Società PRAMAC S.p.a. in liquidazione e da LIFTER S.r.l. in liquidazione, nell'ambito dell'Accordo estimatorio contenuto nel Contratto di affitto di Ramo d'Azienda di PRAMAC del 27 giugno 2012 e nel Contratto di Affitto di Azienda di LIFTER del 27 giugno 2012 (All.ti a e b); quello acquistato da PRAMAC e da LIFTER nell'ambito dell'ulteriore accordo del 25 ottobre 2013 (All. e); nonché quello acquistato da terzi per l'esercizio dell'attività d'impresa - fino alla data di trasferimento dell'azienda, corrispondendo entro centoventi giorni da tale data il relativo prezzo pari al costo di carico, così come risultante dalla contabilità di PR Industrial S.r.l. e dalle relative fatture di acquisto. La consistenza quantitativa e qualitativa del magazzino acquistato da terzi per l'esercizio dell'attività d'impresa (ove per qualità si intende esclusa la composizione del magazzino ed esclusivamente intesa la presenza di vizi e malfunzionamenti dei beni medesimi) verrà accertata sulla base di un inventario all'uopo redatto in contraddittorio tra PR Industrial S.r.l. e l'aggiudicatario; in difetto di accordo sulla quantità e qualità dei beni, il valore del magazzino sarà determinato da un arbitratore nominato di comune intesa dalle parti, ovvero, in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale di Siena. La determinazione dell'arbitratore sarà definitiva e vincolante nei confronti di Pr Industrial S.r.l. e dell'Acquirente e il termine di giorni centoventi di cui al presente articolo, in ipotesi di contestazione circa la consistenza quantitativa e qualitativa del Magazzino, decorrerà dalla data di determinazione del relativo valore da parte dell'arbitratore.

- b) a rimborsare, alla data prevista di scadenza, i debiti contratti dalle Partecipazioni di PRAMAC nei confronti di PR Industrial S.r.l. durante il periodo di gestione di quest'ultima in pendenza dell'usufrutto, al netto dei crediti vantati dalle Partecipazioni medesime nei confronti di PR Industrial S.r.l. di cui l'offerente ha preso piena evidenza e consapevolezza espletando la *Due Diligence* con l'accesso alla *Data Room*;
- c) a subentrare entro trenta giorni dalla sottoscrizione del Contratto di Cessione in tutte le garanzie rilasciate a terzi a favore delle Partecipazioni di PRAMAC, come meglio individuate nel Disciplinare di Vendita All. 1, da PR Industrial s.r.l. di cui l'Offerente ha preso piena evidenza e consapevolezza espletando la *Due Diligence* con l'accesso alla *Data Room*;
- d) a corrispondere a PR un ammontare pari agli utili conseguiti dalle Partecipazioni durante il periodo di gestione di PR Industrial S.r.l. , dedotte le perdite subite dalle Partecipazioni in detto periodo, al fine di riconoscere a PR Industrial S.r.l. il diritto agli utili così come stabilito dall'articolo 3.3 del Contratto di affitto e usufrutto (All. a). Tali somme dovranno corrispondere agli utili conseguiti dalle singole Partecipazioni oggetto di usufrutto, come risultanti dai seguenti bilanci: (a) bilancio consolidato di PR Industrial S.r.l. per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2012, redatto secondo i principi contabili IFRS, sottoposto a relazione di certificazione da parte della società di revisione Mazar; (b) bilancio annuale consolidato di PR Industrial S.r.l. per il periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2013, redatto secondo i principi contabili IFRS, sottoposto a relazione di certificazione da parte della società di revisione Mazar. In caso di contestazione sulle risultanze contabili sopra riportate, l'ammontare degli utili dovuti a PR Industrial S.r.l. ai sensi del presente punto (d) verrà determinato da un arbitratore terzo, nominato di comune intesa dalle parti, ovvero in difetto nominato dal Presidente del Tribunale di Siena tra società di revisione operanti direttamente su scala internazionale. La determinazione di detto arbitratore sarà definitiva e vincolante nei confronti dell'Acquirente e di PR Industrial S.r.l..

4.9 A parziale garanzia degli impegni sub a), c) e d) che precedono, l'Acquirente dovrà consegnare, al momento della sottoscrizione del Contratto di Cessione e quale condizione della stessa, a PR Industrial S.r.l. originale di garanzia bancaria autonoma a prima richiesta, senza riserve ed eccezioni, rilasciata a suo favore, secondo lo schema tipo di cui al paragrafo 4.5 lett. b) del Regolamento, da primaria banca comunitaria, elvetica, statunitense o giapponese pari ad € 15.000.000, il cui costo sarà a carico di PR Industrial s.r.l.

4.10 L'eventuale mancato adempimento da parte dell'Acquirente degli impegni che questo assumerà formalmente ai sensi del precedente paragrafo 4.8 non rappresenta condizione sospensiva o risolutiva al perfezionamento del Contratto di Cessione, né ai fini della validità, ammissibilità ed irrevocabilità dell'Offerta Irrevocabile presentata.

4.11 Ogni contestazione in merito a quanto previsto nel paragrafo 4.8 concernerà esclusivamente i rapporti tra l'Acquirente e PR Industrial S.r.l. con espressa manleva da

parte del primo di qualsiasi danno, richiesta o pretesa che da ciò dovesse derivare a carico di PRAMAC e LIFTER o degli Organi delle rispettive Procedure Concordatarie.

5. FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla Procedura Competitiva di cui al presente Disciplinare di Vendita ed al Regolamento sarà esclusivamente competente il Foro di Siena, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa giurisdizione o competenza giudiziaria.

6. ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE DI VENDITA

Sono allegati al presente Disciplinare di Vendita e ne fanno parte integrante i seguenti documenti e tutti gli allegati in essi richiamati:

- All. a) Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda e di Usufrutto di Partecipazioni di PRAMAC del 27 giugno 2012;
- All. b) Contratto di Affitto di Azienda di LIFTER del 27 giugno 2012;
- All. c) Contratto preliminare di Compravendita del Ramo d'Azienda e delle Partecipazioni di PRAMAC dell'11 luglio 2012 unitamente ad Elenco Allegati;
- All. d) Contratto preliminare di Compravendita dell'Azienda di LIFTER unitamente ad Elenco Allegati;
- All. e) Contratto cessione del magazzino di PRAMAC e di LIFTER del 25 ottobre 2013.

* * *

PR Industrial S.r.l., su richiesta di PRAMAC e di LIFTER:

- sottoscrive il presente documento per presa visione e accettazione del Regolamento e dei suoi allegati; e
- dichiara altresì di accogliere tutte le modifiche ai Contratti di Affitto e di Costituzione di Usufrutto e ai Contratti Preliminari di Compravendita citati in premesse che siano conseguenti all'applicazione e accettazione del Regolamento, con la precisazione che, nella sola ipotesi di cui al paragrafo 6.2 del Regolamento, la garanzia di cui al paragrafo 7.4 del medesimo potrà essere prestata da PR Industrial S.r.l. anche in forma di fideiussione *corporate*, senza riserve e a prima richiesta. Resta fermo per PR industrial S.r.l. l'impegno all'occupazione già sottoscritto in data 8 gennaio 2013.

Firmato

per PR Industrial S.r.l.

Dott. Nicola Pagliai

Dott. Berthold Braun

Firmato

Il Liquidatore Giudiziale

Dott. Franco Michelotti